



REGIONE BASILICATA

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2013/2014

D.P.G.R. n. 180 del 2/07/2013

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 18 della Legge n. 157 dell'11.02.1992; VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 766
VISTO l'art. 30 della Legge Regionale n. 2 del 27/06/2013;
09.01.1995;

Tutto ciò premesso,

DECRETA

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2013 - 2014

La Regione Basilicata regola l'esercizio dell'attività venatoria con il Calendario Venatorio regionale ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 2/1995 (e s.m.i.).

Art. 1 Finalità

Ai fini della tutela della fauna selvatica e delle produzioni agricole, sul territorio della Regione Basilicata, per la stagione venatoria 2013 - 2014 e fino a nuova disposizione, è consentito il prelievo venatorio secondo il principio della caccia programmata e controllata con i termini e le modalità specificate nel presente calendario venatorio.

Art. 2 Stagione venatoria

- La stagione venatoria ha inizio il 15 settembre 2013 e termina il 29 gennaio 2014.
- Nelle sole giornate del 04 - 11 settembre 2013, ai soli cacciatori residenti e domiciliati in Basilicata, unicamente da appostamento temporaneo e limitatamente alle stoppie, negli incolti, lungo i corsi d'acqua, lungo i canali alberati, all'esterno dei boschi è consentito il prelievo giornaliero per massimo 5 capi della seguente specie: tortora.
- Nel periodo dal 15 settembre al 29 settembre 2013, per le giornate di mercoledì, sabato e domenica, la caccia è consentita ai soli cacciatori residenti e domiciliati in Basilicata.
- Ai cacciatori non residenti e non domiciliati in Basilicata, l'accesso agli A.T.C. è consentito a partire dal 02 ottobre 2013 limitatamente al prelievo venatorio delle specie migratorie.
- Periodi e specie cacciabili:
 - dal 15 settembre 2013 al 30 ottobre 2013: quaglia;
 - dal 15 al 30 ottobre 2013: tortora in forma vagante;
 - dal 15 settembre 2013 al 29 novembre 2013: lepre comune;
 - dal 01 al 29 dicembre 2013: lepre comune, oltre i 500 metri dal perimetro delle aree protette;
 - dal 02 ottobre 2013 al 29 gennaio 2014: beccaccino, frullino, pavoncella; marzaiola, moriglione, mestolone, fischione, gallinella d'acqua, porciglione, folaga, germano reale, canapiglia, codone, alzavola;
 - dal 02 ottobre al 30 novembre 2013: fagiano;
 - dal 15 settembre al 29 dicembre 2013: allodola e merlo; Starna e fagiano solo nelle Aziende Agrituristiche Venatorie;
 - dal 02 ottobre al 29 dicembre 2013: colombaccio;
 - dal 15 settembre 2013 al 29 gennaio 2014: gazza, ghiandaia, cornacchia grigia;
 - dal 02 ottobre 2013 al 19 gennaio 2014: beccaccia, tordo sassello, tordo bottaccio, cesena;
 - dal 01 al 29 gennaio 2014, esclusivamente da appostamento temporaneo: colombaccio;
 - dal 15 settembre al 29 dicembre 2013: volpe;
 - dal 01 al 29 gennaio 2014: volpe, caccia in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita, previo piano di abbattimento regolarmente autorizzato dalla Provincia territorialmente competente;
 - non è consentita la posta alla beccaccia, e la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.

Art. 3 Caccia al cinghiale

La caccia al cinghiale, solo in battuta e braccata e con l'uso esclusivo di munizioni senza piombo è consentita dal 02 ottobre al 29 dicembre 2013 e viene disciplinata con un Regolamento emanato dal Comitato Direttivo dell'A.T.C. entro il 31 agosto 2013, redatto nel pieno rispetto degli indirizzi generali approvati con D.G.R. n. 656 del 6/5/2008 (notificata in data 19/5/2008 con nota n. 97843/75AG), e concertato con la Provincia competente per territorio, quale Ente delegato alla gestione amministrativa dell'esercizio venatorio.
In attuazione di specifici Piani di abbattimenti selettivi approvati dalla Regione, la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1 dell'articolo 18 della L. 157, esclusivamente dai soggetti riportati all'art. 28 comma 2 della L.R. 2/95 e s.m.i.

Art. 4 Orario di caccia

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto; per la determinazione di tale orario si farà riferimento a quello rilevato annualmente dall'Ufficio meteorologico dell'Aeroporto di Bari (art. 30, comma 8, della L.R. 2/1995 e s.m.i.).

Art. 5 Carniere consentito

Il numero dei capi abbattuti di selvaggina migratoria e stanziale deve essere annotato, in modo indelebile sul tesserino regionale.

In ciascuna giornata di caccia è consentito l'abbattimento, per ciascun titolare di licenza, del numero massimo di capi di seguito indicati:

- Selvaggina stanziale:
 - Fagiano, complessivamente due capi per ciascuna giornata di caccia;
 - Lepre: un capo per ciascuna giornata di caccia e non più di otto capi nella stagione;
 - Cinghiale: non più di cinque capi a squadra per ciascuna giornata di caccia;
- Selvaggina migratoria:

Il numero massimo complessivo di capi di selvaggina migratoria che è consentito abbattere per ciascuna giornata di caccia è di 15 unità, scelti come segue:

 - Quaglia e tortora: complessivamente cinque capi e venticinque capi annui;
 - Tordo, allodola e merlo: complessivamente quindici capi e cinquanta capi annui;
 - Palmipedi: complessivamente due capi e non più di venticinque capi nella stagione;
 - Colombaccio: cinque capi;
 - Beccaccia: tre capi e venti capi annui;
 - Trampolieri: complessivamente due capi e venticinque capi annui.

Art. 6 Soccorso di fauna selvatica in difficoltà

Chiunque rinvenga fauna selvatica in difficoltà è tenuto a darne immediata comunicazione alla Provincia o al Comune nel cui territorio è avvenuto il rinvenimento ed eventualmente consegnarla ai medesimi Enti, che provvederanno alla cura della stessa presso i centri autorizzati.

Art. 7 Uso e addestramento cani da caccia

L'uso e l'addestramento dei cani da ferma, da seguita e da cerca è consentito nei territori aperti all'esercizio venatorio, ad eccezione di quelli ove esistono colture in atto o, comunque, colture danneggiabili.

L'addestramento dei cani da ferma, da seguita e da cerca è consentito dal 01 agosto 2013 al 02 settembre 2013, in tutti i giorni con esclusione del martedì e venerdì.

È consentito l'utilizzo del cane da seguita fino al 29 gennaio 2014 per braccate alla volpe, previo piano di abbattimento regolarmente autorizzato dalla Provincia territorialmente competente.

L'uso dei cani è consentito per tutta la stagione venatoria con le razze idonee alla caccia della selvaggina autorizzata.

Art. 8 Tesserino venatorio regionale

Per l'esercizio dell'attività venatoria è necessario possedere l'apposito tesserino regionale, rilasciato dalla Provincia di residenza.

Fa parte integrante del tesserino copia del calendario venatorio regionale.

L'intestataro del tesserino deve:

- prima dell'inizio dell'attività venatoria giornaliera, annotare sullo stesso, in modo indelebile nell'apposito spazio, il giorno di caccia prescelto nella propria o in altra Regione;
- annotare sullo stesso, immediatamente dopo l'abbattimento, in modo indelebile negli appositi spazi all'uopo destinati, il numero e le specie di capi di selvaggina stanziale abbattuta;
- al termine dell'attività giornaliera di caccia e comunque sul posto di caccia, annotare in modo indelebile negli spazi all'uopo destinati, il numero di capi di selvaggina migratoria abbattuti.

Per il rinnovo del tesserino è obbligatoria la riconsegna, entro la fine del mese di febbraio, pena esclusione dell'attività venatoria, alla Provincia di competenza di quello relativo all'annata venatoria precedente.

Chiunque sia in possesso di più di un tesserino regionale di caccia è perseguibile ai sensi di legge.

Art. 9 Tassa regionale

I titolari di licenza di caccia, che effettuano l'esercizio venatorio, devono essere muniti di ricevuta di versamento della tassa di concessione prevista dall'art. 36 della L. R. n. 2/1995.

Il versamento deve essere effettuato a mezzo c/c postale n. 218859 intestato a: Regione Basilicata - Servizio Tesoreria - 85100 Potenza, indicando la causale.

Art. 10 Versamento quota permessi A.T.C.

Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Attuativo della L.R. 2/95, le quote per l'accesso agli Ambiti territoriali di caccia relativamente ai cacciatori non residenti in Basilicata vengono così stabilite:

- permesso mensile € 150,00;
- permesso settimanale € 50,00;
- permesso giornaliero € 30,00

Art. 11 Controllo delle specie

Per ragioni di tutela del patrimonio faunistico, delle produzioni agricole e zootecniche o per motivi sanitari, le Province possono autorizzare, con le modalità previste dall'art. 19 della L. n. 157/1992 e dall'art. 28 della L. R. n. 2/1995, piani di controllo della fauna selvatica, anche mediante abbattimento, e possono ridurre i periodi di caccia a determinate specie. Le Province possono altresì predisporre piani di immissione di fauna selvatica, ai sensi dell'art. 10 comma 7 della predetta L. n. 157/1992, anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei Parchi Nazionali e Regionali, ad esclusione della specie cinghiale, previo consenso dell'Ente Parco e degli Uffici Regionali competenti.

Art. 12 Specie temporaneamente protette

A causa della ridotta consistenza faunistica, la caccia è vietata per l'intera stagione venatoria alle seguenti specie: capriolo (*Capreolus capreolus*), cervo (*Cervus elaphus*), daino (*Dama dama*), coturnice (*Alectoris graeca*).

È momentaneamente preclusa all'attività venatoria per il solo periodo del mese di settembre e fino alla prima settimana di ottobre, dei tratti interessati dalla presenza della Cicogna nera, porzione di territorio espressamente tabellata a cura dell'Osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche.

Art. 13 Attività venatoria nelle zone Z.P.S.

In tutte le zone ZPS della Regione Basilicata non incluse nei perimetri delle Aree Naturali Protette nazionali e regionali, è fatto divieto di:

- esercitare l'attività venatoria in data antecedente alla prima domenica di ottobre;
- esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio 2014, ad eccezione nei giorni di mercoledì e domenica della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante nonché della caccia agli ungulati;
- utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune di acqua dolce e salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne delle stesse;
- effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli effettuati con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, da zone di ripopolamento e cattura, dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- svolgere attività di addestramento cani da caccia prima del 1° settembre 2012 e dopo la chiusura della stagione venatoria;
- costituire nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile nonché ampliamento di quel-

- le esistenti;
- distuggere o danneggiare nidi e ricoveri di uccelli.

Art. 14 Divieti generali

Valgono tutti i divieti previsti dalla specifica normativa nazionale e regionale.

È vietata la caccia nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco (L. n. 353/2000, art. 10, comma 1).

È sempre vietato abbattere qualsiasi esemplare della fauna stanziale e migratoria che non sia compreso tra quelli espressamente elencati nel presente calendario.

È consentito l'uso dei fucili a ripetizione o semiautomatici con caricatore contenente non più di due cartucce.

È vietato l'uso di carabine con più di due colpi nel caricatore.

Art. 15 Altri divieti

- È vietato altresì:
- cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve;
 - cacciare negli specchi e nei corsi d'acqua ghiacciati o su terreni allagati;
 - l'esercizio venatorio alla beccaccia all'aspetto serale (posta) e al mattino (ritiro);
 - la caccia di appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;
 - la caccia a rastrello in più di tre persone;
 - l'utilizzazione a scopo di caccia, negli specchi o corsi d'acqua, di scafandri o tute impermeabili da sommozzatori;
 - cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti di qualsiasi tipo;
 - usare richiami a funzionamento meccanico, elettromeccanico o similari con amplificazione del suono;
 - l'esercizio venatorio vagante nei terreni in attualità di coltivazione, anche se non tabellati;
 - cacciare in tutti i territori ricadenti in aree naturali protette secondo la disciplina della L.n. 394/1991 e L.R. 28/1994;
 - lasciare sul terreno di caccia i bossoli esplosivi delle cartucce utilizzate nel corso della giornata di caccia; gli stessi dovranno essere recuperati prima che venga abbandonato il luogo di caccia;
 - lasciare sul terreno qualsiasi rifiuto;
 - agli A.T.C., immettere fauna selvatica in qualsiasi forma se non preventivamente autorizzati dalla Provincia competente per territorio e dalla stessa comunicato obbligatoriamente alla Regione Basilicata.

Art. 16 Disciplina della caccia lungo le coste "rotte di migrazione"

È vietata qualsiasi tipo di attività venatoria a meno di mt. 500 dalla costa marina (art. 21 comma 2 della L. n. 157/1992).

Art. 17 Vigilanza

Per quanto riguarda la vigilanza venatoria, si fa riferimento al disposto dall'art. 45 della L.R. n. 2/1995.

Art. 18 Sanzioni

Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente calendario si applicano le sanzioni penali ed amministrative previste dagli artt. 40, 41 e 42 della L.R. n. 2/1995 e dal regolamento dello A.T.C. territorialmente competente.

Art. 19 Norma finale

Per tutto quanto non specificatamente indicato nel presente calendario venatorio, valgono le disposizioni vigenti di leggi nazionali, regionali e regolamenti regionali.

Il Presidente
Vito De Filippo